



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class.: 34.43.01/8.25.1/2021/SSPNRR

Allegati: 1

M

Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V - Sistemi di valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

E.p.c.a

Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Soprintendenza archeologica,
belle arti e paesaggio
per le province di Brindisi e Lecce
sabap-br-le@pec.cultura.gov.it

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio
archeologico della DG ABAP

Servizio III - Tutela del patrimonio storico,
artistico e architettonico della DG ABAP

Regione Puglia,
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche,
Ecologia e Paesaggio Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio V.I.A. e VINCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: **[ID: 8512]** Progetto di un impianto agro-fotovoltaico, costituito dall'integrazione tra un impianto fotovoltaico e un impianto olivicolo intensivo, della potenza complessiva pari a 46,60 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Nardò, nella provincia di Lecce.

Proponente: Società Agricola Solarpower S.r.l.

Procedura: VIA nell'ambito PNIEC-PNRR ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR.



VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’* e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il *“riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”*;

VISTO l’art. 4, comma 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”*, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”*;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante *“Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208”* registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto *“Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208”* – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di *“Ministero per i beni e le attività culturali”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”* (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-



09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

VISTO l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione prima in “*Ministero della transizione ecologica*” e recentemente con il D.L. 173/2022, in “*Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica*”, e il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “*Ministero della Cultura*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

CONSIDERATO che, anche in riferimento al progetto in argomento, l’art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», ha stabilito che “*La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale [...]. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti*”. **Pertanto in relazione al procedimento in oggetto**, a seguito delle citate nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura **la competenza è trasferita** dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio **alla Soprintendenza Speciale per il PNRR**;

VISTO il D.P.C.M. 01 luglio 2022, con il quale è stato attribuito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di Soprintendente Speciale per il PNRR, nonché visto il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

CONSIDERATO che la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. 164771 del 29/12/2022, ha comunicato a questa Amministrazione di aver ricevuto, con riguardo all’intervento in argomento, istanza per il rilascio del provvedimento di VIA, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 152/2006. Tale istanza è stata trasmessa dalla Società Agricola Solarpower S.r.l. con nota acquisita al prot. MiTE/67332 in data 30/05/2022, in ultimo perfezionata il 25/07/2022 con nota al prot. MiTE/92771;

CONSIDERATO che nella stessa nota prot. 164771 del 29/12/2022, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali, ha comunicato la procedibilità dell’istanza, ai sensi dell’art 23 del D.lgs. 152/2006, con



l'avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero della Transizione Ecologica dell'intera documentazione pervenuta, ai fini dell'avvio dell'istruttoria tecnica all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8758/12892>;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, con nota prot. 0060 del 03/01/2023, ha chiesto alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, e ai Servizi II e III di questa DG ABAP di comunicare le proprie valutazioni di competenza sull'intervento in oggetto o l'eventuale carenza della documentazione pervenuta;

CONSIDERATO che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, con nota prot. 4424 del 15/03/2023, ha inviato il proprio contributo istruttorio endoprocedimentale nel quale *“esprime parere favorevole”* alla realizzazione del previsto intervento con condizioni ambientali di tipo archeologico; tale parere è in gran parte ricompreso nella composizione del presente parere.

CONSIDERATO quanto comunicato dal Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con il contributo istruttorio endoprocedimentale, nota prot. 4071-I del 17/03/2023, che si riporta integralmente:

“In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota della Soprintendenza Speciale prot. n. 60 del 03.01.2023, esaminata la documentazione pubblicata sul sito web del MASE considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce (di seguito SABAP-BR-LE) con il proprio parere endoprocedimentale prot n. 4424 del 15.03.2023, acquisito agli atti della Soprintendenza Speciale con prot. n.3859 di pari data, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Nel richiamato parere endoprocedimentale, per quanto concerne la tutela archeologica, la SABAP-BR-LE ha confermato quanto espresso alla Società proponente con nota prot. n. 4329 del 14.03.2023 circa l'assenza di “interferenze dirette immediatamente rilevabili”, la “possibile interferenza con un'evidenza censita tra le schede delle segnalazioni bibliografiche (n. 45) il cui posizionamento rispetto al cavidotto di progetto è approssimato”, la sussistenza di un rischio archeologico relativo ai “potenziali impatti negativi connessi alla realizzazione dell'impianto e delle opere di connessione su stratigrafie e/o strutture di interesse archeologico eventualmente ancora conservate nel sottosuolo” e la conseguente necessità di prescrivere la sorveglianza in corso d'opera da parte di professionisti archeologi in possesso dei requisiti di legge “nell'area interessata dall'impianto nonché lungo tutto il tracciato del cavidotto, in particolare nel tratto in prossimità del quale è attestata l'evidenza della necropoli censita con il n. 45”.

Ciò considerato, per quanto di competenza, **questo Servizio concorda con la Soprintendenza territorialmente competente nell'esprimere parere positivo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto con le richiamate prescrizioni**, per tutte le ragioni e le considerazioni esposte dalla stessa Soprintendenza nel parere endoprocedimentale citato in premessa e sopra sintetizzate.

Si sottolinea che, in caso di rinvenimento di nuovi elementi di interesse archeologico in corso d'opera, **potranno rendersi necessari approfondimenti di indagine e modifiche progettuali.”**

VISTO quanto comunicato dal Servizio III - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con il contributo istruttorio endoprocedimentale, nota prot. 4092-I del 20/03/2023 nel quale si comunica che, esaminata la documentazione pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, visto e preso atto di quanto valutato dalla Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi e Lecce, non si ravvisano aspetti di specifica competenza per le aree dove è prevista la localizzazione dell'impianto;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, analizzato e valutato il contributo istruttorio ricevuto dalla SABAP per le province di Brindisi e Lecce, prot. 4424 del 15/03/2023 sopra citato, ha ritenuto di dover richiedere ulteriori approfondimenti, inviando a tale Ufficio la nota prot. 7954 del 07/03/2024, che qui si riporta integralmente:



“In riferimento al procedimento in epigrafe, considerato che codesta Soprintendenza ha inviato il proprio contributo istruttorio prot. 4424 del 15.03.2023 dal quale risulta un parere favorevole all'intervento proposto con prescrizioni di tipo archeologico.

Considerato che nel recente passato sono stati emessi da codesto Ufficio pareri negativi per impianti FER non lontani dall'area di giacenza dell'intervento in oggetto si riterrebbe opportuno, al fine di far comprendere meglio le motivazioni della valutazione effettuata, integrare il parere emesso con una più ampia illustrazione delle circostanze che, in questo caso, hanno portato ad una valutazione di segno differente, valutando inoltre l'opportunità di apporre eventuali prescrizioni, se ritenute utili ad un migliore inserimento paesaggistico dell'impianto.

Si chiede, infine, di indicare se l'impianto ricade in area idonea, così come definita dal D.lgs. 199/21 art. 20 co.8 e modificate dall'art 47 del DL n. 13 del 2023, ora Legge n. 41/23”.

CONSIDERATO che la SABAP per le province di Brindisi e Lecce a riscontro della nota prot. 7954 del 07/03/2024 sopra riportata, ha trasmesso la nota prot. 3977 del 12/03/2024, acquisita da questo Ufficio al prot. 9247 del 25/03/2024, che di seguito si riporta integralmente:

Con riferimento all'intervento in argomento, richiamata la nota della Scrivente prot. 4424P del 15.03.2023 di espressione del parere endoprocedimentale in seno alla procedura di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006, in riscontro alla nota di Codesta Soprintendenza Speciale si specifica quanto segue.

Questa Soprintendenza con riferimento al parere favorevole espresso ha distinto gli aspetti di tutela archeologica da quelli riferibili agli impatti sul paesaggio.

Con riferimento agli impatti diretti sul patrimonio archeologico connessi alla realizzazione dell'impianto, sono state riportate in sintesi le considerazioni comprese **nell'atto del Soprintendente prot. n. 4329 del 14/03/2023**, relativamente all'impianto in argomento: è stato di fatto rilevato un grado di rischio basso per tutte le opere in progetto, pur segnalando una possibile interferenza con un'evidenza censita tra le schede delle segnalazioni bibliografiche (n. 45) il cui posizionamento rispetto al cavidotto è approssimato, non esattamente georeferenziato. Per quanto rilevato, quindi, **è stata prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera** nell'area interessata dall'impianto nonché lungo tutto il tracciato del cavidotto, in particolare nel tratto in prossimità del quale è attestata l'evidenza della necropoli censita con il n. 45.

Per quanto attiene agli impatti sul paesaggio, e sul patrimonio culturale in genere è stato specificato che l'area di intervento non è interessata da provvedimenti di tutela diretta/indiretta ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. né risulta oggetto di procedimenti di tutela diretta/indiretta in itinere ai sensi delle Parti Seconda e Terza del predetto Codice. L'unico aspetto riferibile alla tutela paesaggistica è rappresentato dalla sussistenza dell'area di rispetto dei boschi, normata dell'art. 63 delle NTA del PPTR, rispetto alle quali il progetto prevede di non interferire proponendo idonee misure di mitigazione mediante piantumazione a protezione dell'area di rispetto e a parziale schermatura dell'impianto. Le previste opere di mitigazione e rinaturalizzazione in corrispondenza della predetta fascia rispondono alle caratteristiche degli interventi ammissibili ai sensi dell'art. 63 delle NTA del PPTR, riducendo altresì l'interferenza dell'impianto con la vegetazione esistente.


Inoltre, con riferimento al contesto interessato dall'impianto, il Campo indicato con la lettera B, di maggiori dimensioni in termini di sistema modulo/impianto olivicolo si trova immediatamente a ridosso del circuito della pista della Porsche Engineering Technical Center di Nardò che, nel contesto territoriale già rappresenta una forte cesura nel paesaggio: il muro di recinzione della pista infatti segna il territorio con una barriera opaca in cemento, sia lato mare che lato monte e, nel caso in esame invece, l'intervento proposto potrebbe contribuire ad attenuare l'impatto della recinzione del circuito attraverso l'alternanza della piantumazione e della interposizione dei moduli agrivoltaici, unitamente alla messa a dimora delle opere di mitigazione, contribuendo a parere della Scrivente, ad operare un ricucitura del contesto agricolo.





Recinzione della pista della Porsche Engineering Technical Center di Nardò

La reintroduzione della coltura dell'ulivo, seppur a carattere intensivo, unita alla ripiantumazione delle specie mediterranee proposte (tra l'altro già presenti nell'area) potrebbe contribuire alla rivitalizzazione di questa area sottoutilizzata promuovendo il riuso del suolo a vocazione agricola e la mediazione con la interposizione dei moduli di impianto fotovoltaico, sufficientemente integrati nell'orditura culturale.



Visibilità del muro di recinzione della pista della Porsche Engineering Technical Center di Nardò oltre l'area di intervento

Per quanto infine attiene alla verifica dell'interferenza nelle aree idonee di cui al co.8 dell'art. 20 del D.lgs. 199/21, così come modificata dall'art 47 del DL n. 13 del 2023, convertito in Legge n. 41/23, la Scrivente comunica che le aree in cui ricade l'impianto sono ascrivibili a quelle indicate dalla lettera c-quater) del comma 8 dell'art. 20 del citato decreto legislativo”.

A conclusione dell'istruttoria, in relazione della procedura in oggetto, esaminata la documentazione progettuale trasmessa dalla Società Agricola Solarpower S.r.l. e tutta la documentazione pubblicata nel sito dedicato del MASE, tenuto conto e in gran parte fatto proprio da questa Soprintendenza Speciale, del parere endoprocedimentale sopra citato prot. 4424 del 15.03.2023 della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce nonché della nota di riscontro, sopra riportata integralmente, prot. 3977 del 12/03/2024, della stessa SABAP in risposta alla *Richiesta di approfondimenti relativi al parere emesso* di questo Ufficio prot. 7954 del 07/03/2024, anche questa riportata integralmente nelle premesse al presente parere, visti e considerati i contributi istruttori sopra indicati dei Servizi II e III della DG ABAP,

questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, esprime il seguente parere

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le presenti valutazioni sono redatte secondo quanto previsto dalla seguente normativa:

- *Costituzione della Repubblica Italiana - Art. 9;*
- *Convenzione Europea del Paesaggio del 19.07.2000;*
- *D.lgs. N. 42/2004, Codice dei beni Culturali e del Paesaggio.*
- *D.lgs. n.152/2006, Norme in materia ambientale.*
- *D.lgs. n. 387/2003, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.*
- *D.M. 10.09.2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, MiSE*
- *Regolamento Attuativo del DM 10.09.2010 Regione Puglia n. 24 del 30.12.2010, Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia.*
- *D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012, Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella valutazione di impatto ambientale.*
- *D.D. n. 162 del 06.06.2014, Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio.*
- *Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR), in particolare gli Obiettivi di qualità e lo Scenario Strategico delle Schede d'Ambito che interessano l'area di progetto, Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi delle Linee Guida impianti FER del PPTR (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2).*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42 del 22.01.2004.*
- *Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici, MiTE Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento Energia, giugno 2022*
- *Circolare n. 5/2010 della DG PBAAC e Circolare n. 11/2022 della DG ABAP – SS PNRR*
- *D.lgs. 199/2021, 8 novembre 2021, Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, così come modificato dall'art 47 del D.L. 13/2023 convertito in legge n. 41 del 21 aprile 2023*
- *D.P.C.M. 14 febbraio 2022 con riferimento alla VIAP per la verifica preventiva di interesse archeologico, Circolare n 29/2022 e Circolare n 53/2022 della DG ABAP – SS PNRR*
- *Legge n. 41 del 21 aprile 2023, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative*
- *Circolare n 32/2023 del 12/07/2023 della DG PBAAC – SS PNRR con oggetto Decreto legislativo 31 marzo 2023, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VIAP).*



OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Si premette che la pianificazione energetica nazionale e regionale mira al contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di conservazione delle risorse naturali e culturali, in un quadro di equilibrio fra regioni e territori anche tenendo conto della notevole convenienza, in termini di efficienza energetica, di accorciare la distanza tra i siti di produzione energetica e i siti di utilizzo. A livello nazionale le politiche della Next Generation EU, dichiarano analoghi obiettivi che devono essere perseguiti attraverso il principio ineludibile di DNSH (Do No Significant Harm), come riportato nella Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021- "Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare nessun danno significativo all'ambiente" alla quale si rimanda.

In merito alla valutazione delle scelte localizzative e agli obiettivi strategici delle politiche comunitarie e nazionali per lo sviluppo e la tutela delle aree agricole, si osserva che *Il Piano strategico della Politica Agricola Comune PAC (PSP) 2023-2027*, rimanda a specifiche indicazioni ed obiettivi di sviluppo e tutela agricola, sia dal punto di vista economico che ambientale e di tutela del paesaggio agrario.

Nei principali obiettivi strategici della PAC 2023-2027 si evidenzia, nella dichiarazione strategica del documento, come obiettivo chiave, tra gli altri "(...) *contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi. (...) Il documento affronta il tema della biodiversità all'interno dell'UE, con particolare attenzione ai legami con il paesaggio agricolo e gli elementi caratteristici del paesaggio. Partendo da questa tematica presenta alcuni dei cambiamenti necessari nel settore agricolo, illustra gli strumenti pertinenti della PAC attualmente a disposizione e solleva questioni fondamentali riguardo allo sviluppo futuro della PAC*".

Le aree rurali italiane sono patrimonio di diversità da salvaguardare e valorizzare. Il legame dei nostri prodotti alimentari con il territorio, i paesaggi tradizionali, il patrimonio naturale e culturale rappresentano un valore non solo per la competitività del settore, ma anche per la tenuta socio economica del territorio. *"per il raggiungimento di questi obiettivi, il PSP si propone di sostenere (...) misure specifiche di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali, con particolare attenzione a quelli storici e tradizionali"* (Cfr. *Relazione sul Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia*).

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO E DESCRIZIONE SINTETICA DELL'IMPIANTO

Il progetto dell'impianto fotovoltaico interessa due aree, una di estensione pari a circa 38 ha (Area Sud) e l'altra di estensione di poco inferiore a 6 ha (Area Nord), entrambe nel territorio comunale di Nardò in Provincia di Lecce. Le due aree sono pressoché pianeggianti ed hanno altezza sul livello del mare di circa 90 m quella a nord e di circa 55 m quella a sud. Quest'ultima si trova a sud della strada consortile (Consorzio di Bonifica Arneo) utilizzata anche per l'accesso all'impianto. Entrambe le aree sono attualmente a seminativo o incolto.

Le aree di impianto restano confinate tra la SP 109 (a est), la SP 107 (a nord) il confine provinciale Lecce-Taranto (a ovest) e la pista automobilistica di Nardò (a sud), benché ubicate in Provincia di Lecce il centro abitato più vicino è Avetrana (Provincia di Taranto) ubicato a circa 5,5 km a ovest delle aree di impianto. La connessione dell'impianto sarà realizzata mediante un cavo interrato in MT dalle cabine di trasformazione, poste all'interno dell'impianto, fino alla costruenda SSE nei pressi della SE TERNA esistente denominata "Erchie". Complessivamente la connessione avrà una lunghezza di circa 13,5 km.

L'impianto Olivicolo intensivo in progetto è caratterizzato dalla scelta di impiegare una cultivar con basso vigore, chioma compatta, auto-fertilità (auto-impollinazione), precoce entrata in produzione, elevata produttività e resa in olio, maturazione uniforme (concentrata) dei frutti e, infine, una buona resistenza agli attacchi parassitari.

Esso sarà disposto in file parallele ai tracker dei moduli fotovoltaici e seguirà la seguente ripartizione:•



Campo A): superficie netta 2,42 ha;• Campo B): superficie netta 10,77 ha;• Campo C): superficie netta 1,31 ha.

Dal punto di vista catastale, le aree dell'impianto sono individuate al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Nardò al Foglio 1, p.lle 6, 48, 49, 50, 53, 55, 57, 236, 238, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313; al Foglio 3, p.lle 3, 65, 69, 70, 71, 150, 153, 155, 156, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 305.

L'indice di copertura del suolo è stato contenuto nell'ordine del 47% ma calcolato sulla superficie totale delle aree coinvolte dall'intervento. Le strutture saranno posizionate in maniera da consentire lo sfruttamento agricolo ottimale del terreno. I pali di sostegno nel progetto presentato sono distanti tra loro 8,10 metri per consentire la coltivazione e garantire la giusta illuminazione al terreno, mentre i pannelli sono distribuiti in maniera da limitare al massimo l'ombreggiamento. La tecnologia impiantistica prevede l'installazione di moduli fotovoltaici bi-facciali che saranno installati su strutture mobili (tracker) di tipo monoassiale mediante palo infisso nel terreno. Le strutture a tracker saranno poste a una quota media di circa 2,8 metri da terra la cui proiezione sul terreno è complessivamente pari a circa 21,6 ha. Saranno utilizzate due tipologie di strutture, la prima da 28 moduli, la seconda da 14 moduli. A confine delle strade interne dell'area d'impianto, verrà installata la recinzione perimetrale in rete metallica elettrosaldata delle aree di impianto, sorretta da pali infissi nel terreno. Infine, la connessione dell'impianto con la RTN avverrà mediante un cavo dritto in MT a 30 Kw che collegherà la Cabina di Consegna interna al parco con la costruenda Sottostazione (SSE) da realizzarsi nei pressi della esistente Stazione elettrica (SE) Terna di Erchie. Nella SSE l'energia elettrica subirà un'ulteriore trasformazione di tensione (30/150 kV) prima di essere collegata in antenna alla SE e quindi immessa nella rete nazionale (RTN) di alta tensione a 150 kV.




Fig 1. Immagine estratta dall'elab. Relazione Paesaggistica – schema d'impianto e localizzazione intervento

Il Progetto prevede anche un intervento di mitigazione a verde con la realizzazione di una quinta arborea arbustiva posta lungo tutto il lato esterno della recinzione, questa imiterà un'area di macchia mediterranea

spontanea funzionale alla mitigazione dell'impatto visivo evitando fenomeni di ombreggiamento nel campo fotovoltaico.

Le essenze che si prevede di utilizzare potranno essere specie arboree come alloro, filliree, alaterno, viburno, carpino, acero campestre, cipressi ecc. Inoltre, la scelta tiene conto anche del carattere sempreverde di tali specie così da garantire, durante tutto l'arco dell'anno, l'effetto mitigante delle fasce ed evitare che nella stagione autunnale residui vegetali (foglie secche ecc.) vadano a interferire o limitare la funzionalità dell'impianto fotovoltaico.

L'inerbimento dell'area libera sotto i pannelli e tra le file verrà gestito ove compatibile tramite la pratica del sovescio inoltre, si prevede la trinciatura delle potature degli olivi, allo scopo di mantenere o aumentare la fertilità del terreno.




Fig. 2: Individuazione aree di Rinaturalizzazione (estratta dallo Studio di impatto ambientale _SNT)

Oltre alle aree destinate all'installazione dell'impianto, l'intervento si sviluppa su due ulteriori aree (in verde nell'immagine sopra riportata) entrambe nella disponibilità del proponente con una superficie di circa 11 Ha ognuna nella quale verranno realizzati degli interventi di rinaturalizzazione.

LOCALIZZAZIONE URBANISTICA DELL'INTERVENTO

La pianificazione comunale di Nardò individua le aree di progetto, per i lotti d'impianto, ricadenti in "zona E1 – Area Agricola Normale" di PRG.

La linea di connessione, invece attraversa il territorio dei comuni di Nardò, Salice Salentino, Avetrana e Erchie, interessando le Zone E (zona agricola) identificate dagli stessi strumenti comunali, fatta eccezione per il comune di Erchie per il quale la zona è classificata come "ambiti territoriali estesi – Tipo C" (cfr. elab, *Relazione Descrittiva Generale e Inquadramento pianificazione comunale*) dove sono riportati i piani regolatori di tutti i comuni interessati)

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, l'area interessata dalle opere ricade nell'ambito paesaggistico 10, "Tavoliere Salentino" (allegato 5.10 al PPTR) ed in particolare nella figura paesaggistica 10.2 "Terra d'Arneo".

1.1 BENI PAESAGGISTICI

1.1a) RICOGNIZIONE BENI TUTELATI NELL'AREA DI INTERVENTO ai sensi degli artt. 136, 142, 143 del D.lgs. 42/2004

Ai fini della verifica dei possibili impatti del progetto sul patrimonio culturale, **si rileva che i lotti impiantistici dell'intervento, il cavidotto di connessione e delle stazioni di rete/utenza:**

- **non ricadono** nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 (*Immobili e aree di notevole interesse pubblico*) del D.lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- **non ricadono** nella perimetrazione di aree di cui all'art. 142 (*Aree tutelate per legge*) del Codice;
- **non ricadono** nella perimetrazione di ulteriori immobili ed aree di cui all'art. 143 (*Piano Paesaggistico*).

Inoltre l'area interessata dall'intervento non risulta oggetto di procedimenti di tutela diretta/indiretta *in itinere* ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.lgs. 42/2004.

Tuttavia la ricognizione dei beni culturali tutelati con vincolo diretto o indiretto, dei beni tutelati *ope legis* ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.lgs. 42/2004. o, comunque, di testimonianze di valore storico culturale o archeologico, di proprietà pubblica o privata nelle aree contermini, all'interno del buffer di 5 km, riporta un censimento significativo di beni culturali e paesaggistici che contribuiscono a definire un paesaggio *"espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni"* (cfr. art. 131 del D.lgs. 42/2004)

Con riferimento all'art. 143, si specifica che in Puglia vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che disciplina tutto il territorio regionale.

1.1b) INDICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA VIGENTI

Ai sensi degli artt. 135 e 143 del D.lgs. 42/2004, per il territorio interessato dall'intervento vige il PPTR della Regione Puglia, strumento di governo territoriale che prevede diversi livelli di tutela, nel quale sono separati gli aspetti di carattere conformativo quali le *Prescrizioni* e le *Misure di salvaguardia* o le *Discipline d'uso*, da quelli più generali volti ad indirizzare le trasformazioni territoriali in coerenza con gli obiettivi del piano stesso e del più ampio quadro normativo nazionale ed europeo, quali in particolare gli *Indirizzi* e le *Direttive* e le *Normative d'uso*, nonché l'insieme delle *Linee Guida* regionali.

Il contesto paesaggistico di riferimento, il paesaggio della Terra D'Arneo, è caratterizzato dalla presenza di un sistema agricolo consolidato, costituito da un reticolo variegato ed armonico di lotti agricoli inquadrati da tracciati viari di larghezza ridotta, del tipo vicinale o interpoderale di cui alcuni in terra battuta, con uso di suolo caratterizzato da estese superfici destinate a seminativo e da vigneti (come attestato dalla *Carta sull'uso del suolo*), tutti elementi che qualificano il territorio, rendendolo riconoscibile e identitario. L'uso del suolo descritto contribuisce a connotare il territorio non solo dal punto di vista culturale, ma anche delle ampie visuali aperte che si aprono sullo stesso.

Nello stesso contesto si rileva la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, di manufatti edili di modeste dimensioni a servizio dell'agricoltura e di consistenti complessi masserizi, intorno ai quali sono sviluppati i mosaici culturali che hanno fortemente connotato il territorio nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno agli stessi.



La porzione di territorio che include l'opera è disseminata di masserie ed insediamenti storicizzati che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri che li distinguono e li connotano come elementi identitari e qualificativi.

Nel contesto paesaggistico coinvolto dall'intervento si rileva in atto la presenza di elementi detrattori del paesaggio, con particolare evidenza ai numerosi impianti FER, in particolare fotovoltaici anche di notevoli dimensioni, che hanno già comportato un elevato utilizzo del suolo a scopi diversi da quello agricolo con conseguente rilevante trasformazione della texture agricola.

Il contesto paesaggistico di riferimento, identificato e tutelato dalle norme di piano (PPTR), è caratterizzato dalla presenza di un sistema agricolo consolidato, costituito da un reticolo variegato e con un uso di suolo caratterizzato soprattutto da estese superfici destinate a seminativo o ortivo, da presenza sporadica di arborato/frutteto ed in minore misura anche da vigneti, come attestato anche dagli stessi elaborati di progetto tutti elementi che qualificano il territorio, rendendolo riconoscibile e identitario.

In ragione di quanto sopra esposto, il progetto, così come presentato, risulta discostarsi sensibilmente dagli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive indicati dal PPTR per le aree agricole e non appare completamente coerente con le linee guida ministeriali.

1.1 c) INDICAZIONE DELLA PRESENZA DI BENI TUTELATI NELL'AREA VASTA DEL SIA

La porzione di territorio che include l'impianto con il complesso delle sue opere di rete e complementari è fortemente antropizzata fin dalle epoche più antiche e risulta disseminata di masserie ed insediamenti storicizzati che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri che li distinguono e li connotano come elementi identitari e qualificativi.

L'Area Vasta di Indagine dello Studio di impatto ambientale (SIA) è considerata la porzione di territorio nella quale si evidenziano gli effetti significativi, diretti e indiretti, dell'intervento con riferimento alle tematiche ambientali e al contesto di paesaggio.

Nell'area vasta del SIA individuata per l'intervento in argomento si rilevano diversi beni individuati dal PPTR come UCP (ulteriori contesti paesaggistici ai sensi dell'art 143 del D.lgs. 42/2004) nella *Struttura Antropica e storico-culturale* come *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con le relative *aree di rispetto* anch'esse perimetrate, tra le quali si citano:

PER LE COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE

UCP Testimonianze della stratificazione insediativa

Siti interessati da beni storico-culturali/Area di rispetto delle componenti culturali e insediative:

Per il territorio del Comune di Nardò

- *Masseria Ciurli*;
- *Villaggio Monteruga*.

Per il territorio del Comune di Salice Salentino

- *Masseria San Paolo*.

Per il territorio del Comune di Avetrana

- *Masseria Abbatemasi.*

Le opere di connessione interessano le seguenti manifatti:

Per il territorio del Comune di Avetrana

- *Masseria Motunato;*
- *Masseria Mosca;*
- *Masseria Frassanito*

PER GLI UCP AREA A RISCHIO ARCHEOLOGICO:

Non sono presenti nell'area direttamente interessata dal progetto d'impianto fotovoltaico, né nel buffer di 5 km.

SEGNALAZIONI DA BIBLIOGRAFIA E/O DA DATI D'ARCHIVIO:

- *loc. Case Arse:* rinvenimento di epigrafi di età romana (I-II d.C.);
- *Cappella di Locagnano*, databile al XV – XVI sec.;
- *Locagnano:* insediamento e necropoli di età medievale;
- *loc. Monteruga:* tracce di frequentazione del Paleolitico medio- Neolitico ed età classica;
- *cappella databile al XVI secolo*, inserita nel *complesso masserizio di San Paolo*;
- *Masseria Morigine;*
- *Masseria Centonze*, databile al post Medioevo;
- *Masseria Abatemasi*, con frantoio e cappella;
- *Masseria Cortevenere*, databile al post Medioevo;
- *loc. Montunato:* necropoli medievale;
- *Riposo Arneo;*
- *Grotta Villanova:* insediamento preistorico;
- *Grotta dei Salti;*
- *Tesoretto monetale di epoca romana;*

PER LE COMPONENTI BOTANICO VEGETAZIONALI

PER GLI UCP RISPETTO BOSCHI:

Per le Aree di rispetto dei boschi, una porzione d'area d'impianto a Nord-est del Campo Fotovoltaico in progetto, Campo A e una porzione a Nord del Campo B, interferiscono con il buffer dei 100 metri del bosco. Come rilevato nel corso della valutazione, per tali porzioni di aree, il progetto non prevede l'impianto diretto di moduli captanti né di altre opere, ma riserva per queste porzioni di territorio opere di mitigazione e rimboschimento.

L'intero contesto di area vasta coinvolto dall'intervento, si caratterizza per l'attestazione di preesistenze del tessuto insediativo con testimonianze che vanno dalla preistoria al tardo Medioevo che costituiscono una presenza spesso ancora concreta e visibile della vocazione agro-pastorale della figura paesaggistica di riferimento.

Il fitto sistema di masserie che punteggiano il territorio, spesso in relazione di intervisibilità anche con le torri costiere, costituiscono una testimonianza del sistema insediativo medievale, che per tale ragione costituisce



una delle principali caratteristiche identitarie persistenti del sistema agro-ambientale della Figura territoriale di riferimento e dello stesso Ambito paesaggistico coinvolto.

1.2 BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI

1.2a) RICOGNIZIONE NELL'AREA O NELLE SUE IMMEDIATE VICINANZE DELLE DICHIARAZIONI DI INTERESSE CULTURALE (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice

BENI ARCHITETTONICI

Nell'area direttamente interessata dall'impianto e dalle opere di connessione non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del *Codice*.

BENI ARCHEOLOGICI

Nell'area direttamente interessata dall'impianto in argomento e dalle opere di connessione non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice.

VALUTAZIONI IN MERITO ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO

L'area presa in esame si caratterizza per la fitta presenza di testimonianze di interesse archeologico databili lungo un arco di tempo amplissimo, ovvero dal Neolitico all'epoca romana, legate alla presenza di insediamenti, di necropoli o di evidenze ad oggi non ancora inquadrabili sul piano funzionale; questo panorama si infittisce a partire dal Medioevo, epoca alla quale sono riferibili molte e variegata testimonianze della frequentazione antropica che possono essere ricondotte funzionalmente all'ambito agro-pastorale, ed erano naturalmente connesse alla presenza del cosiddetto *Riposo dell'Arneo*.

Tale ambito è classificato nel PPTR all'interno della categoria B "aree tratturali idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico", costituiva il punto di arrivo del *Regio Tratturello Martinese* che, conservato solo fino ad Avetrana, era il percorso lungo il quale gli allevatori conducevano le greggi dall'altopiano murgiano fino appunto all'area denominata Arneo, prossima alla costa e nota per la ricchezza di macchie e pascoli rocciosi.

A dispetto della limitatezza dell'areale individuato dalla perimetrazione del PPTR, il *Riposo dell'Arneo* comprendeva una porzione di territorio molto vasta, destinata a pascolo e caratterizzata dalla presenza di fitti insediamenti o di apprestamenti legati alla presenza di uomini e armenti come pozzi, cappelle ecc. Tale vocazione agricolo – pastorale ha caratterizzato l'area anche nel XX secolo, quando a seguito della bonifica, si insedia il villaggio agricolo di Monteruga, relitto di un passato recente che ha lasciato cospicue tracce anche nel mosaico agricolo, in cui si alternano seminativi e oliveti.

Particolare rilevanza, per il progetto in valutazione, hanno le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR che prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA ovunque siano essi localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) con la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede (cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez. C2).



L'estensione complessiva dell'intervento, comprende la superficie interessata dall'impianto per la produzione di energia rinnovabile costituito da moduli fotovoltaici, che raggiungono un'altezza massima di oltre 4,90 metri poggianti su strutture metalliche infisse nel terreno, disposte secondo l'asse est-ovest con uno spazio libero tra i pannelli pari a 2,90 m circa (cfr. elab. *Studio di impatto ambientale – STN*), le relative opere accessorie e di connessione, le misure di mitigazione e compensazione previste, oltre alle relative opere di viabilità e le opere di connessione.

L'area occupata dalle pannellature in posizione orizzontale risulta superiore alla metà delle aree a destinazione agricola interessate dalle stringhe fotovoltaiche.

Si segnala, quindi in merito alla tipologia di impianto, che il progetto riduce significativamente la superficie destinata all'agricoltura in contrasto con le indicazioni generali contenute nelle *Linee guida in materia di impianti agrovoltaici*, del MiTE – Dipartimento Energia, pubblicate nel mese di giugno del 2022, pur considerando il progetto botanico e colturale integrato.

In ragione di quanto sopra esposto pertanto il progetto, così come presentato, risulta in sensibile contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati.

Tuttavia si evidenzia che l'intervento in valutazione, come evidenziato anche dalla nota SABAP delle province di Brindisi e Lecce nella nota prot. 3977 del 13/03/2024, integralmente riportato nelle premesse: *“si trova immediatamente a ridosso del circuito della pista della Porsche Engineering Technical Center di Nardò che, nel contesto territoriale già rappresenta una forte cesura nel paesaggio: il muro di recinzione della pista infatti segna il territorio con una barriera opaca in cemento, sia lato mare che lato monte e, nel caso in esame invece, l'intervento proposto potrebbe contribuire ad attenuare l'impatto della recinzione del circuito attraverso l'alternanza della piantumazione e della interposizione dei moduli agrivoltaici, unitamente alla messa a dimora delle opere di mitigazione, contribuendo a parere della Scrivente, ad operare un ricucitura del contesto agricolo.(...)”*

VALUTAZIONI IN MERITO ALLA TUTELA ARCHEOLOGICA

Con riferimento agli impatti diretti sul patrimonio archeologico connessi alla realizzazione dell'impianto, si riportano in sintesi le considerazioni comprese nell'atto del Soprintendente prot. n. 4329 del 14/03/2023, relativamente all'impianto in argomento: la documentazione relativa alla Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, sulla base della fotointerpretazione, delle segnalazioni bibliografiche, delle ricognizioni di superficie individua un grado di rischio basso per tutte le opere in progetto. Si rileva, tuttavia, la possibile interferenza con un'evidenza censita tra le schede delle segnalazioni bibliografiche (n. 45) il cui posizionamento rispetto al cavidotto di progetto è approssimato. Proprio in ragione di tale interferenza, nonché sulla base di considerazioni legate alla tipologia delle evidenze registrate nel comparto in esame, caratterizzato da testimonianze molto diversificate e spesso apparentemente slegate da un contesto archeologico articolato e da ultimo considerando anche la visibilità mediamente discreta, riscontrata lungo il cavidotto di collegamento, si ritiene che l'opera, pur non determinando interferenze dirette immediatamente rilevabili, quindi pur non essendo sottoposto alla procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, potrebbe dare luogo a potenziali impatti negativi connessi alla realizzazione dell'impianto e delle opere di connessione su stratigrafie e/o strutture di interesse archeologico eventualmente ancora conservate nel sottosuolo.

Pertanto tenuto conto delle evidenze sopra descritte, per quanto attiene alla valutazione degli impatti diretti legati alla realizzazione dell'impianto, la documentazione prodromica alla VPIA redatta sulla base della ricerca d'archivio/bibliografica, della fotointerpretazione e delle attività di ricognizione, svolte in condizioni ritenute non sufficienti, vista: *“la possibile interferenza con un'evidenza censita tra le schede delle segnalazioni bibliografiche (n. 45) il cui posizionamento rispetto al cavidotto di progetto è approssimato”*, la



sussistenza di un rischio archeologico relativo ai “*potenziali impatti negativi connessi alla realizzazione dell'impianto e delle opere di connessione su stratigrafie e/o strutture di interesse archeologico eventualmente ancora conservate nel sottosuolo*” si rileva la necessità di prescrivere la sorveglianza in corso d'opera da parte di professionisti archeologi in possesso dei requisiti di legge “*nell'area interessata dall'impianto nonché lungo tutto il tracciato del cavidotto, in particolare nel tratto in prossimità del quale è attestata l'evidenza della necropoli censita con il n. 45*”.

Inoltre si sottolinea che in caso di rinvenimento di nuovi elementi di interesse archeologico in corso d'opera, potranno rendersi necessari approfondimenti di indagine e modifiche progettuali.

VALUTAZIONE DELLE OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE PROPOSTE

L'intervento prevede numerose opere di compensazione e mitigazione nel contesto paesaggistico, al fine di compensare la perdita di habitat agricolo e naturale interferito.

Tuttavia nel merito della valutazione delle opere complementari di compensazione e mitigazione, rilevanti per estensione e natura, **il progetto non appare esaustivo non riferendosi a un qualsivoglia progetto di inserimento paesaggistico sufficientemente approfondito**, così come previsto ed indicato dalle normative dal PPTR e ai criteri espressi dal DM 10/08/9/2010, *Parte IV Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul Territorio, punto e*), alle quali indicazioni si rimanda.

Oltre ai criteri delle *Linee Guida* del PPTR, per la costruzione del nuovo paesaggio energetico, **il DM 10/09/2010 al pto.16. Criteri generali, rende necessario per gli interventi**, tra gli altri al punto f) “*(...) la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi, volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico (...)*”

Le suddette *Linee Guida* forniscono anche suggerimenti ad una scala di maggior dettaglio per la progettazione degli impianti, anche in merito all'ubicazione, alla densità, alla concentrazione, alla distanza, alla mitigazione e alla dismissione.

Pertanto, relativamente alle opere di compensazione e mitigazione proposte, per quanto numerose ed articolate, **si valuta che le stesse si debbano più accuratamente calibrare per il loro inserimento nello specifico contesto paesaggistico di riferimento.**

VALUTAZIONE IN MERITO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO: AREE IDONEE

Con riferimento al D.lgs. 199/21 art. 20 co.8 e modificate dall'art 47 del DL n. 13 del 2023, ora Legge n. 41/23, si rileva che **il progetto ricade in area idonea.**

Dalla lett. c-quater si evince che sono idonee, “*fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo*”.

Si rammenta che nello specifico del suddetto decreto “*Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii*”

Per tutte le motivazioni sopra esposte, in considerazione dell'impatto dell'intervento sulla percezione degli specifici luoghi e dei valori culturali e paesaggistici ad essa associati, nonché per l'impatto sul contesto



archeologico, considerate in particolare le dimensioni dell'intervento, il suo frazionamento in due aree distinte che limita l' *effetto distesa*, la presenza nel progetto di consistenti mitigazioni e compensazioni, la circostanza che questo si pone a ridosso del circuito della pista della *Porsche Engineering Technical Center* di Nardò che, nel contesto territoriale, soprattutto con la sua recisione in calcestruzzo, già rappresenta una forte cesura nel paesaggio, si ritiene che l'impianto in oggetto, ottemperando alle condizioni sotto indicate, sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori del patrimonio culturale dell'area interessata, pertanto, **questa Soprintendenza Speciale per il PNRR** esprime il proprio

PARERE FAVOREVOLE

ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 152/2006, **riguardante il progetto di un impianto agro-fotovoltaico, costituito dall'integrazione tra un impianto fotovoltaico e un impianto olivicolo intensivo, della potenza complessiva pari a 46,60 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Nardò, nella provincia di Lecce, proposto dalla Società Agricola Solarpower S.r.l, subordinato alla ottemperanza delle seguenti condizioni ambientali.**

Condizioni ambientali

- 1) Siano distanziate maggiormente le stringhe dei pannelli fotovoltaici tra di loro di almeno 1,00 m (passo tra le stringhe di 9.10 m anziché 8.10 m) al fine di ottenere un maggiore diradamento dei pannelli e conseguentemente una maggiore integrazione dell'intervento con il contesto paesaggistico nonché un migliore inserimento del progetto culturale.
Tale riduzione è finalizzata inoltre ad una maggiore salvaguardia del suolo agricolo e del suo uso nel tempo e a tutelare i caratteri identitari dell'ambito paesaggistico, pur integrato con l'impianto FER in oggetto.
- 2) Sia redatto un progetto paesaggistico dettagliato delle mitigazioni nelle aree intorno al perimetro dell'intervento e delle compensazioni al fine di valutare e calibrare la scelta delle essenze e le collocazioni delle piantumazioni o di altri eventuali elementi mitigatori. Tale progetto paesaggistico dovrà essere comprensivo di fotoinserti realistici in particolare dai punti di vista più significativi della fruizione visiva e lungo le vie di maggiore percorrenza.
- 3) Sia effettuata sorveglianza archeologica in corso d'opera da parte di professionisti archeologi, in possesso dei requisiti di legge, durante gli scavi effettuati nell'area interessata dall'impianto nonché lungo tutto il tracciato del cavidotto, in particolare nel tratto in prossimità del quale è attestata, come sopra indicato, l'evidenza della necropoli censita con il n. 45.
- 4) Sia garantita, mediante un monitoraggio assiduo dalla cadenza annuale, per tutta la durata di funzionamento dell'impianto fotovoltaico, fino alla sua dismissione, la effettiva presenza e gestione della coltivazione olivicola con alberi vegeti e dunque con la sostituzione di eventuali esemplari essiccati per qualsiasi causa (incendio compreso) con esemplari dalle dimensioni di quelle di progetto.
Tale attività potrà essere effettuata attraverso la redazione di una relazione tecnica asseverata da un agronomo con la cadenza stabilita. Alla relazione dovranno essere allegati i piani annuali di coltivazione, recanti indicazioni in merito ad eventuali difformità della situazione in essere rispetto al



progetto culturale, alle condizioni di crescita e stato vegetativo delle piante, con relativo repertorio fotografico aggiornato.

Verifiche di ottemperanza alle condizioni ambientali

Ambito di applicazione delle condizioni n.1 e n.2

Componenti/fattori ambientali: paesaggio e beni culturali.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: *Ante operam* – fase di progettazione esecutiva.

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza Speciale PNRR e Soprintendenza ABAP competente per territorio.

Ambito di applicazione della condizione n. 3

Componenti/fattori ambientali: paesaggio e beni culturali.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: Corso d'opera – Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza ABAP competente per territorio

Ambito di applicazione della condizione n. 4

Componenti/fattori ambientali: paesaggio e beni culturali.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: post opera – Fase di esercizio dell'impianto

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza ABAP competente per territorio.

Il Funzionario del Servizio V della DGABAP

(Arch. Giovanni MANIERI ELIA)



IL DIRIGENTE DEL SERV. V DELLA DGABAP

(Dott. Massimo CASTALDI)



massimo castaldi
MINISTERO DELLA
CULTURA
23.04.2024 16:31:09
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

(Dott. Luigi LA ROCCA)

Firmato digitalmente
da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT

